

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 267

45° anno

4 ottobre 2002

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1763/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1950/97 del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari, tra l'altro, dell'India** 1
- Regolamento (CE) n. 1764/2002 della Commissione, del 3 ottobre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 8
- Regolamento (CE) n. 1765/2002 della Commissione, del 3 ottobre 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 10
- Regolamento (CE) n. 1766/2002 della Commissione, del 3 ottobre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 12
- Regolamento (CE) n. 1767/2002 della Commissione, del 3 ottobre 2002, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 1768/2002 della Commissione, del 3 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli** 15
- Regolamento (CE) n. 1769/2002 della Commissione, del 3 ottobre 2002, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 17
- Regolamento (CE) n. 1770/2002 della Commissione, del 3 ottobre 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002 19
- Regolamento (CE) n. 1771/2002 della Commissione, del 3 ottobre 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002 20

Regolamento (CE) n. 1772/2002 della Commissione, del 3 ottobre 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002	21
Regolamento (CE) n. 1773/2002 della Commissione, del 3 ottobre 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002	22
★ Direttiva 2002/78/CE della Commissione, del 1° ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi	23
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
Consiglio	
2002/773/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2002, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni	27
2002/774/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2002, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni	28
2002/775/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 30 settembre 2002, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni	29
Commissione	
2002/776/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 3 ottobre 2002, recante undicesima modifica della decisione 2000/284/CE, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 3605]	30

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1763/2002 DEL CONSIGLIO**del 30 settembre 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 1950/97 del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari, tra l'altro, dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Inchieste precedenti**

- (1) Con regolamento (CE) n. 1950/97 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive su talune importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene (di seguito: «il prodotto in esame») originari, tra l'altro, dell'India.
- (2) (Detto regolamento è stato successivamente modificato dai regolamenti (CE) n. 96/1999 ⁽³⁾ e (CE) n. 2744/2000 ⁽⁴⁾ ai fini della determinazione dei margini di dumping per i nuovi esportatori come previsto dall'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

2. Presente inchiesta**i) Apertura**

- (3) L'Associazione europea dell'industria delle poliolefine tessili (European Association for Textile Polyolefins) (di seguito: «il richiedente») ha presentato una domanda di riesame intermedio, limitatamente agli aspetti relativi al dumping per il prodotto in esame originario dell'India, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di

base, per conto di produttori europei che rappresentano una quota maggioritaria, nel caso in questione il 65 %, della produzione comunitaria totale del prodotto in esame.

- (4) Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un riesame intermedio, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁵⁾ e ha aperto l'inchiesta.

ii) Inchiesta e campionamento

- (5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta di riesame i produttori esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il richiedente, e ha dato a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.
- (6) Un certo numero di produttori esportatori del paese interessato nonché diversi importatori comunitari hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.
- (7) La Commissione ha accertato che il numero di produttori esportatori indiani del prodotto in esame è notevolmente aumentato dopo l'inchiesta iniziale. Si è deciso pertanto di applicare tecniche di campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.
- (8) Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, i produttori esportatori e i rappresentanti che agiscono per loro conto sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di apertura fornendo una serie di informazioni essenziali sulla loro produzione, le loro vendite sul mercato interno e le loro esportazioni. La Commissione ha contattato inoltre le autorità del paese interessato chiedendo assistenza nella selezione del campione.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 276 del 9.10.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 11 del 16.1.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 67.

⁽⁵⁾ GU C 26 del 26.1.2001, pag. 2.

- (9) In totale, 45 società hanno risposto al questionario per il campionamento entro il termine stabilito. Di queste, 22 società avevano registrato produzione e vendite nella Comunità del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1° dicembre 1999 e il 30 novembre 2000 (di seguito: «il periodo dell'inchiesta» o «PI»).
- (10) La selezione del campione è stata effettuata in consultazione con i rappresentanti delle società e le autorità del paese interessato. È stato selezionato di comune accordo un campione di otto società che rappresentano oltre l'80 % delle esportazioni totali del prodotto in esame nella Comunità durante il PI.
- (11) Nove società non incluse nel campione hanno chiesto un esame individuale. In considerazione del numero elevato di tali richieste, superiore persino al numero di società incluse nel campione, si è ritenuto che un tale esame dei singoli casi sarebbe risultato indebitamente gravoso ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base; pertanto, le richieste di cui sopra non sono state accolte.
- (12) La Commissione ha inviato questionari alle società selezionate per il campione e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società indiane incluse nel campione:
- Gilt Pack Ltd, Indore,
 - Hyderabad Polymers Private Ltd, Hyderabad,
 - Kanpur Plastipack Ltd, Kanpur,
 - Neo Sack Ltd, Indore,
 - Polyspin Private Ltd, Rajapalayam, e la sua società collegata Polyspin Exports Ltd, Rajapalayam,
 - Pithampur Poly Products Ltd, Indore,
 - Shankar Packaging Ltd, Vadodara.
- (13) Dopo avere effettuato le verifiche in India, la Commissione ha raccolto informazioni dagli importatori del prodotto in esame nella Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso i seguenti importatori:
- Cojubel NV, Lendeled, Belgio,
 - Eureka BVBA, Anversa, Belgio,
 - Rova NV, Oudenaarde, Belgio,
 - Texbern SARL, Lione, Francia,
 - Markopulos SA, Atene, Grecia,
 - Alex Pak SA, Atene, Grecia.
- (14) La Commissione ha inoltre raccolto informazioni ed effettuato visite di verifica presso le autorità doganali degli Stati membri.
- (15) Data la complessità del caso e le difficoltà incontrate, l'inchiesta si è protratta oltre i 12 mesi.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (16) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso preso in considerazione nel regolamento (CE) n. 1950/97.

- (17) I prodotti in esame sono i sacchi e i sacchetti utilizzati per l'imballaggio delle merci, non a maglia, confezionati con lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 gr/m² e originari dell'India. Il prodotto è attualmente classificabile ai codici NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90.

2. Prodotto simile

- (18) Si è stabilito che i sacchi e sacchetti venduti sul mercato indiano e quelli esportati dall'India nella Comunità erano identici, o molto simili, dal punto di vista delle caratteristiche fisiche e delle applicazioni finali. Di conseguenza, i suddetti sacchi e sacchetti sono stati considerati un prodotto simile, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING

1. Omessa collaborazione

- (19) Dall'inchiesta della Commissione è emerso che 4 esportatori che rappresentavano la maggior parte delle esportazioni dall'India hanno fornito informazioni false o fuorvianti, in qualche caso persino deliberatamente falsificando e manipolando i documenti. Si è accertata tutta una serie di irregolarità, in particolare errori nella registrazione dei tipi di prodotto e nella loro descrizione particolareggiata (specifiche del prodotto), nella destinazione delle esportazioni, nelle quantità e/o valori riportati sulle fatture o sui documenti di spedizione, al fine di aumentare il prezzo medio d'esportazione fino a livelli non in dumping, nonché l'omissione deliberata di transazioni o la presentazione di dati contabili non attendibili. Le descrizioni dei prodotti, i quantitativi e i pesi riportati nei documenti ufficiali forniti dagli importatori indipendenti e dalle autorità doganali spesso differivano da quelli presentati durante le verifiche in loco e dai dati indicati nella risposta al questionario della Commissione. Sono inoltre pervenuti elementi di prova che indicano almeno due tentativi di persuadere gli importatori a presentare documenti falsificati alla Commissione.
- (20) Gli esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta hanno ricevuto individualmente informazioni dettagliate circa le risultanze della Commissione a tale riguardo. Alcuni di questi esportatori hanno tuttavia affermato che i dati verificati relativi alle vendite interne e ai costi di produzione non dovrebbero essere trascurati in quanto le summenzionate irregolarità si riferirebbero soltanto ai dati sulle esportazioni.
- (21) Tuttavia, la natura e l'ampiezza delle informazioni false e fuorvianti mettono in dubbio l'attendibilità della totalità dei dati presentati dalle società in questione, che si tratti di quelli relativi al mercato interno o d'esportazione. Si è pertanto deciso di non tener in alcun conto la totalità delle informazioni fornite e di utilizzare le altre informazioni disponibili per quanto riguarda le suddette quattro società, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Per questi produttori esportatori non sono stati determinati margini di dumping individuali.

- (22) Per un'altra società, le cui informazioni sui costi di produzione non potevano essere considerate interamente attendibili, si è reso necessario non tener conto di una parte delle informazioni fornite e ricorrere parzialmente ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Nondimeno, le conclusioni si sono basate principalmente sui dati forniti dalla società stessa.
- (23) Per le altre tre società si è ritenuto di poter pervenire a conclusioni ragionevolmente accurate sulla base delle informazioni da loro fornite, adeguandole ove necessario alla luce dei risultati delle verifiche in loco, per poter giungere a una determinazione del dumping.

2. Valore normale

- (24) Il valore normale è stato determinato a norma dell'articolo 2 del regolamento di base. Pertanto, si è stabilito anzitutto se le vendite totali del prodotto simile realizzate dalle società sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle loro vendite totali per l'esportazione del prodotto in esame nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, poiché il volume totale delle loro vendite interne era superiore al 5 % del volume totale delle loro esportazioni nella Comunità, le vendite interne del prodotto simile sono risultate rappresentative per tre delle quattro società per le quali è stato calcolato un margine di dumping individuale.
- (25) Un test analogo è stato effettuato poi per ciascuno dei tipi di prodotto venduti sul mercato interno simili o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità. Per ciascun tipo di prodotto, si è stabilito che le vendite interne erano sufficientemente rappresentative, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, quando il volume delle vendite di quel tipo era superiore al 5 % del volume delle vendite del tipo identico o comparabile esportato nella Comunità.
- (26) È stato inoltre esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti. Le vendite interne sono state considerate remunerative quando il loro valore netto è risultato pari o superiore al costo di produzione calcolato per ciascun modello in esame («vendite remunerative»).
- (27) Per quel che concerne il costo di produzione, nessuna delle società disponeva di un sistema già consolidato di contabilità dei costi. Si è dovuta introdurre una serie di correzioni ai metodi di ripartizione dei costi che le società avevano elaborato esclusivamente ai fini della presente inchiesta, e in particolare per quanto riguarda i costi delle materie prime, alla luce delle risultanze delle verifiche in loco.
- (28) Il costo di produzione di ciascun tipo di prodotto venduto sul mercato interno, corretto secondo il metodo sopra illustrato, è stato confrontato con il suo prezzo netto di vendita sul mercato interno. Nei casi in cui le vendite remunerative di ciascun tipo erano pari o supe-

riori all'80 % del volume totale delle vendite, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, anche non remunerative, di quel tipo di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI. Nei casi in cui la percentuale di vendite remunerative è risultata inferiore all'80 % ma pari ad almeno il 10 % del volume totale delle vendite, il valore normale è stato determinato come la media ponderata dei prezzi sul mercato interno delle sole vendite remunerative.

- (29) Quando il volume delle vendite remunerative di un determinato tipo di prodotto era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite, è stato considerato che il volume delle vendite di questo tipo di prodotto era insufficiente per utilizzarne il prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale. Questo si è verificato in tutti i casi ad eccezione di un tipo di prodotto venduto da una sola società.
- (30) In assenza di vendite interne realizzate da altri produttori esportatori nel corso di normali operazioni commerciali, non è stato possibile calcolare il valore normale sulla base dei prezzi di altri venditori o produttori.
- (31) Di conseguenza, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione, ove necessario adeguati, dei tipi di prodotto esportati, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (di seguito denominate «SGAV») e per il profitto.
- (32) Per le società con un volume rappresentativo di vendite interne si è fatto ricorso alle loro stesse SGAV. Una società non aveva registrato un volume rappresentativo di vendite interne. Per questa società si è utilizzata la media ponderata degli importi effettivi determinati per le altre tre società sottoposte all'inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno indiano, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base.
- (33) Nessuna delle società che ha collaborato aveva registrato vendite remunerative pari o superiori al 10 % del volume totale delle vendite interne del prodotto in esame. In assenza di vendite di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale dai quali si sarebbe potuto ricavare un margine di profitto, la Commissione ha deciso di ricorrere a un margine di profitto del 5 % a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. Tale stima del margine di profitto è ritenuta prudente ed è conforme alle conclusioni delle inchieste precedenti.

3. Prezzo all'esportazione

- (34) Tutte le società hanno effettuato le loro vendite per l'esportazione nella Comunità direttamente a importatori indipendenti. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, i loro prezzi all'esportazione sono stati quindi determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili da questi importatori indipendenti.

4. Confronto

- (35) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi riguardanti il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione, il carico e i costi accessori, il credito, le commissioni e lo stadio commerciale.
- (36) Tutte le società hanno chiesto un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale giustificandolo con il fatto che essi vendono agli utilizzatori finali sul mercato interno e agli operatori commerciali sul mercato d'esportazione.
- (37) L'inchiesta ha accertato che vi erano prezzi all'esportazione ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale, e che vi erano evidenti differenze tra le funzioni per tali diversi stadi commerciali, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base. Tuttavia, dal momento che non è stato possibile quantificare le differenze esistenti tra gli stadi commerciali a causa dell'assenza dei corrispondenti stadi commerciali sul mercato interno indiano, è stato concesso un adeguamento speciale a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii), del regolamento di base. Quest'adeguamento era pari al 10 % del margine lordo utilizzato per la costruzione dei valori normali, in assenza di ogni altro tipo di informazione.
- (38) Alcune società hanno chiesto un adeguamento per la restituzione del dazio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Tuttavia, nessuna di queste società ha potuto dimostrare che oneri all'importazione o imposte indirette gravassero sul prodotto simile o sui materiali in esso incorporati quando questi erano destinati al consumo nel paese esportatore, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Pertanto, l'adeguamento richiesto non è stato concesso.
- (39) Alcune società hanno chiesto un adeguamento del valore normale per presunte differenze tra i costi delle materie prime utilizzate per la produzione dei prodotti esportati e i costi di quelle utilizzate per i prodotti venduti sul mercato interno. Le differenze invocate dalle società si manifesterebbero allorché le materie prime sono acquistate sul mercato interno, in quanto un produttore può comunque chiedere un importo equivalente alla restituzione del dazio all'atto dell'esportazione dei prodotti, oppure può ottenere una licenza d'importazione e girarla a un fornitore sul mercato interno in cambio di uno sconto sul prezzo delle materie prime.
- (40) Tuttavia, questo tipo di meccanismo rientra nelle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, e pertanto richieste di questo tipo devono essere esaminate nell'ambito di quanto previsto da tale articolo. Di conseguenza, un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del medesimo regolamento non è giustificato. Come si è già spiegato al considerando 38, un adeguamento a norma dell'articolo

2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base è ugualmente ingiustificato.

- (41) Numerose società hanno affermato che nella presente inchiesta di riesame è stato applicato un metodo diverso rispetto a quello utilizzato nell'inchiesta conclusasi con l'istituzione del dazio antidumping. Affermavano infatti che la Commissione, nella presente inchiesta, ha chiesto loro, allo scopo di confrontare il valore normale con il prezzo all'esportazione, una classificazione dei prodotti più dettagliata rispetto a quella dell'inchiesta iniziale.
- (42) Quest'affermazione deve essere respinta, in quanto non è possibile ritenere che la richiesta di una chiara, precisa e realistica identificazione dei diversi tipi di prodotto in esame fabbricati e venduti dalle società costituisca una modifica metodologica. L'inchiesta ha confermato che la richiesta della Commissione era pertinente e giustificata, e inoltre che non costituiva un'operazione indebitamente gravosa per le società in questione. Questa descrizione più dettagliata del prodotto avrebbe consentito un confronto più accurato e preciso tra il valore normale e il prezzo all'esportazione di tipi di prodotto identici e chiaramente definiti. Difatti, quando gli sono state fatte notare le notevoli ed evidenti differenze in termini di prezzi e di costi nell'ambito di quello che le società in questione consideravano come un unico tipo di prodotto, uno di questi produttori esportatori ha riesaminato il suo rifiuto di fornire una descrizione dei tipi di prodotto secondo le indicazioni della Commissione e ha inviato i dati richiesti nel giro di 24 ore.

5. Margini di dumping

i) Società con un margine di dumping individuale

- (43) Per le società incluse nel campione per le quali non si è fatto ricorso alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base (cfr. il considerando 23), i margini di dumping sono stati stabiliti individualmente mediante il confronto tra il valore normale medio ponderato per tipo di prodotto e il prezzo medio ponderato all'esportazione per tipo di prodotto.
- (44) Si è appurato che durante il PI la società Polyspin Exports era collegata alla Polyspin Private. Le due imprese avevano infatti due amministratori in comune nei rispettivi consigli d'amministrazione. Dati gli stretti rapporti esistenti tra le due società, la determinazione di due margini di dumping diversi offrirebbe la possibilità di eludere le misure antidumping, dato che le esportazioni nella Comunità potrebbero essere effettuate attraverso la società soggetta al dazio antidumping inferiore. Si è concluso pertanto — così come era stato fatto anche nell'inchiesta iniziale — di fissare per le due società un solo margine di dumping basato sulla media ponderata dei margini di dumping riscontrati per ciascuna di esse. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
- | | |
|--|--------|
| — Hyderabad Polymers Pvt Ltd | 24,3 % |
| — Polyspin Export Ltd e Polyspin Private Ltd | 17,2 % |

(45) Per la società per la quale si è fatto parzialmente ricorso alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base (cfr. il considerando 22), è stato determinato un andamento dei prezzi all'esportazione che presentava notevoli variazioni a seconda degli acquirenti e delle regioni. I prezzi all'esportazione differivano cioè in misura significativa per regione e per acquirente. Di conseguenza, l'entità del dumping praticato non emergeva interamente dal confronto tra il valore normale medio ponderato per tipo di prodotto e il prezzo all'esportazione medio ponderato per tipo di prodotto. La società ha affermato che le variazioni tra differenti clienti e regioni potevano essere attribuite in realtà ai diversi tipi di prodotto venduti. Tuttavia, una ripartizione per tipi di prodotto rivela una gamma di variazioni analoga per quei tipi venduti in quantità sufficiente da consentire un'analisi del genere. L'argomentazione viene pertanto respinta. D'altra parte, un confronto tra i singoli prezzi all'esportazione e i singoli valori normali per ogni operazione non sarebbe stato fattibile e, di conseguenza, non avrebbe permesso di valutare per intero l'entità del dumping praticato per via soprattutto della mancanza di un numero sufficiente di operazioni comparabili effettuate sul mercato interno. Dal momento che è stato riscontrato un andamento dei prezzi all'esportazione che presentava notevoli variazioni a seconda degli acquirenti e delle regioni, e visto che né il metodo del confronto tra medie ponderate né quello tra le singole operazioni sarebbero serviti a valutare interamente l'entità del dumping, il margine di dumping è stato stabilito in base al confronto, per tipo di prodotto, tra la media ponderata del valore normale e i prezzi di tutte le singole transazioni di esportazione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:

— Pithampur Poly Products Ltd 6,7 %

ii) *Società per le quali non è stato calcolato un margine di dumping individuale*

(46) Per le società che hanno presentato a tempo debito le necessarie informazioni richieste dall'articolo 17 del regolamento di base, che hanno espresso la loro disponibilità a collaborare per il campione e che hanno fabbricato ed esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il PI, ma che non sono state incluse nel campione e non sono state sottoposte ad un esame individuale, il margine di dumping è stato stabilito, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, in base alla media ponderata dei margini di dumping delle società incluse nel campione. Poiché, ai sensi di detto articolo, non si deve tener conto dei margini calcolati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base, il campione rappresenta quindi soltanto il 20 % delle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità realizzate durante il PI dalle società disposte a collaborare all'inchiesta. Date le circostanze, cioè l'impossibilità di ricostituire un nuovo campione maggiormente rappresentativo, l'attuale campione è considerato sufficientemente rappresentativo della tota-

lità delle esportazioni nella Comunità. Si deve inoltre osservare che le società che non erano state selezionate per il campione rappresentano anch'esse soltanto il 20 % delle esportazioni indiane totali nella Comunità (cfr. il considerando 10). Il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 20,6 %.

(47) Per le quattro società per le quali non è stato possibile calcolare un margine di dumping individuale per i motivi esposti nel considerando 20, la Commissione ha fatto uso dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha altresì ritenuto che il livello del margine di dumping stabilito per queste società, rispetto a quello accertato per le imprese che hanno collaborato all'inchiesta, non debba rappresentare un premio alla mancata collaborazione. Di conseguenza, si è deciso di applicare la media ponderata dei margini di dumping più elevati accertati per un certo numero di tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative dalle società per le quali poteva essere effettuato un calcolo individuale: tale media ponderata è del 33,5 %. Quest'aliquota del dazio si applica anche alla Naviska Packaging, una società collegata alla Gilt Pack Ltd che ha modificato la sua ragione sociale in Giltpac International India Private Limited dopo il periodo dell'inchiesta.

(48) Il margine di dumping per tutte le altre società che non hanno collaborato è stato stabilito sulla base dei dati disponibili, allo stesso livello di quello fissato per le società di cui al considerando 47. Questo approccio è stato considerato necessario in considerazione dell'elevato livello di non collaborazione e al fine di evitare il rischio di elusione delle misure.

D. PROPOSTA DI MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

(49) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l'importo dei dazi antidumping non deve superare il margine di dumping accertato, ma deve essere inferiore a tale margine qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria. Dal momento che il presente riesame è limitato all'analisi degli aspetti relativi al dumping, il livello dei dazi imposti non deve essere superiore al livello di pregiudizio accertato nel corso dell'inchiesta iniziale.

(50) Poiché i livelli di pregiudizio accertati nel corso dell'inchiesta iniziale sono in tutti i casi più elevati dei margini di dumping determinati nell'ambito del presente riesame, i dazi devono essere fissati al livello dei margini di dumping accertati:

— Aditya Bags Ltd	20,6 %
— Big Bags India Pvt Ltd	20,6 %
— Big Bags International Pvt Ltd	20,6 %
— Buildmet Fibres Private Ltd	20,6 %
— Cigfil Limited	20,6 %
— Gilt Pack Ltd e Giltpac International India Private Ltd	33,5 %

— Hyderabad Polymers Pvt Ltd	24,3 %
— Innova Polypak Private Ltd	20,6 %
— Kanpur Plastipack Ltd	33,5 %
— M/S Polyweave	20,6 %
— M/S TPI India Limited	20,6 %
— Neo Sack Ltd	33,5 %
— Olive Commercial Co. Ltd	20,6 %
— Polyspin Export Ltd e Polyspin Private Ltd	17,2 %
— Pithampur Poly Products Ltd	6,7 %
— Sangam Cirfab Pvt Ltd	20,6 %
— Shankar Packaging Ltd	33,5 %
— Subham Polymers Ltd	20,6 %
— Superpack Ltd	20,6 %
— Synthetic Fibres (Mysore) Pvt Ltd	20,6 %
— Tulsyan Nec Ltd	20,6 %
— Vijay Chemicals & Plastics Pvt Ltd	20,6 %
— Virgo Polymer Ltd	20,6 %
— Tutte le altre società	33,5 %

E. IMPEGNI

- (51) Alla luce delle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 riguardanti i paesi in via di sviluppo membri, la Commissione ha informato i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta della sua disponibilità ad esaminare le possibilità di soluzioni costruttive, in particolare eventuali offerte di impegni sui prezzi.
- (52) Quattordici produttori esportatori indiani hanno offerto alla Commissione impegni sui prezzi, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (53) Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame presenta numerose caratteristiche che si evolvono e sono all'origine di un'ampia differenziazione del prodotto stesso, il che può incidere in misura significativa sui prezzi di vendita. La presenza di tali caratteristiche renderebbe particolarmente complessa e difficoltosa l'effettiva applicazione di un sistema di impegni sui prezzi (sotto forma

di prezzi minimi all'importazione), soprattutto se si considera l'insufficiente livello di collaborazione registrato nel corso della procedura di campionamento.

- (54) Inoltre, in qualche caso la classificazione del prodotto proposta non era sufficientemente dettagliata da consentire un corretto e accurato monitoraggio, o il livello di prezzo proposto non permetteva di eliminare il dumping causa del pregiudizio.

- (55) Inoltre, la maggior parte dei produttori esportatori che hanno offerto gli impegni vendono anche prodotti simili a quello in esame ma esclusi dalla portata della presente inchiesta (quali grossi sacchi per imballaggio merci detti «jumbo bag») grosso modo alla stessa clientela nella Comunità, oltre a svolgere diversi tipi di lavori per altre società indiane. La possibilità che le misure antidumping vengano eluse mediante una compensazione dei prezzi o esportazioni effettuate attraverso altri canali è quindi ritenuta elevata.

- (56) Sulla scorta di quanto sopra, si è concluso che l'accettazione degli impegni comporterebbe notevoli difficoltà sia di monitoraggio che di effettiva applicazione degli stessi, oltre a rischi inaccettabili di elusione. Di conseguenza, la Commissione non ha ritenuto opportuno accettare nessuno degli impegni offerti.

F. INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE

- (57) Alle società interessate sono stati comunicati i fatti e le considerazioni in base ai quali si intende proporre la modifica del regolamento (CE) n. 1950/97 ed è stata offerta l'opportunità di presentare eventuali osservazioni. Le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti.
- (58) Il riesame effettuato non ha ripercussioni sulla data in cui il regolamento (CE) n. 1950/97 viene a scadere ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 1950/97 del Consiglio, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal seguente testo:

- «a) 33,5 % per sacchi e sacchetti originari dell'India (codice addizionale Taric 8900), ad eccezione delle importazioni di prodotti fabbricati dalle seguenti società, che sono soggette alla seguente aliquota del dazio:

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale Taric
Aditya Bags Ltd	20,6	8424
Big Bags India Pvt Ltd	20,6	8424
Big Bags International Pvt Ltd	20,6	8424
Buildmet Fibres Private Ltd	20,6	8944
Cigfil Limited	20,6	8424
Gilt Pack Ltd e Giltpac International India Private Ltd	33,5	8945
Hyderabad Polymers Pvt Ltd	24,3	8106
Innova Polypak Private Ltd	20,6	8424

<i>Società</i>	<i>Aliquota del dazio (%)</i>	<i>Codice addizionale Taric</i>
Kanpur Plastipack Ltd	33,5	8946
M/S Polyweave	20,6	8424
M/S TPI India Limited	20,6	8424
Neo Sack Ltd	33,5	8947
Olive Commercial Co. Ltd	20,6	8424
Polyspin Export Ltd e Polyspin Private Ltd	17,2	8948
Pithampur Poly Products Ltd	6,7	8155
Sangam Cifrab Pvt Ltd	20,6	8156
Shankar Packaging Ltd	33,5	8949
Subham Polymers Ltd	20,6	8424
Superpack Ltd	20,6	8424
Synthetic Fibres (Mysore) Pvt Ltd	20,6	8157
Tulsyan Nec Ltd	20,6	8424
Vijay Chemicals & Plastics Pvt Ltd	20,6	8424
Virgo Polymer Ltd	20,6	8424»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

REGOLAMENTO (CE) N. 1764/2002 DELLA COMMISSIONE**del 3 ottobre 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 ottobre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	110,3
	060	93,0
	096	43,2
	999	82,2
0707 00 05	052	102,3
	220	143,3
	999	122,8
0709 90 70	052	85,7
	999	85,7
0805 50 10	052	83,8
	388	52,3
	524	60,2
	528	55,0
	999	62,8
0806 10 10	052	105,6
	064	124,7
	400	204,4
	999	144,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	096	44,0
	388	75,9
	400	93,7
	512	85,3
	720	72,5
	800	235,4
	804	57,4
0808 20 50	999	94,9
	052	101,2
	388	70,5
	999	85,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1765/2002 DELLA COMMISSIONE**del 3 ottobre 2002****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 2002.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 ottobre 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,36	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	11,72	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1766/2002 DELLA COMMISSIONE**del 3 ottobre 2002****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 ottobre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	42,17 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	41,35 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	42,17 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	41,35 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4584
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	45,84
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	44,95
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	44,95
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4584

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 1767/2002 DELLA COMMISSIONE**del 3 ottobre 2002****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1331/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2002/2003 ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2002, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la nona gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la nona gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1331/2002, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 48,062 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 1768/2002 DELLA COMMISSIONE
del 3 ottobre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/2002 ⁽⁴⁾, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁶⁾, per la sorveglianza delle importazioni preferenziali.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁷⁾ concluso nel quadro dei

negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 1999, il 2000 e il 2001, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 206 del 3.8.2002, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015 78.0020	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre-31 marzo — 1° aprile-30 settembre	190 805 17 669
78.0065 78.0075	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio-31 ottobre — 1° novembre-30 aprile	6 820 3 609
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre-30 giugno	69 158
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio-31 dicembre	82 028
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1° dicembre-31 maggio	758 268
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1° novembre-fine febbraio	85 146
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre-fine febbraio	93 931
78.0155 78.0160	ex 0805 50 10	Limoni	— 1° giugno-31 dicembre — 1° gennaio-31 maggio	251 805 15 983
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio-20 novembre	62 101
78.0175 78.0180	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— 1° gennaio-31 agosto — 1° settembre-31 dicembre	653 748 39 597
78.0220 78.0235	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio-30 aprile — 1° luglio-31 dicembre	242 649 23 432
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno-31 luglio	4 156
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— 21 maggio-10 agosto	86 224
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno-30 settembre	3 378
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno-30 settembre	81 605»

REGOLAMENTO (CE) N. 1769/2002 DELLA COMMISSIONE
del 3 ottobre 2002
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.
⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.
⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 ottobre 2002, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3	6° term. 4
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	A00	0	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1002 00 00 9000	C03	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	—	—
	A05	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C03 Svizzera, Liechtenstein, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Territorio dell'ex Jugoslavia a eccezione delle Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Malta, Cipro e Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1770/2002 DELLA COMMISSIONE**del 3 ottobre 2002****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1230/2002 ⁽⁷⁾, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comu-

nicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 27 settembre al 3 ottobre 2002, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 127 del 9.5.2002, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 180 del 10.7.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1771/2002 DELLA COMMISSIONE**del 3 ottobre 2002****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo salvo l'Ungheria, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 900/2002, la della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1632/2002 ⁽⁷⁾.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 27 settembre al 3 ottobre 2002, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 142 del 31.5.2002, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU L 247 del 14.9.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1772/2002 DELLA COMMISSIONE**del 3 ottobre 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1582/2002 della Commissione, del 5 settembre 2002, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia e dell'Ungheria, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1582/2002.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1582/2002 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 27 settembre al 3 ottobre 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 243 del 13.9.2001, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1773/2002 DELLA COMMISSIONE**del 3 ottobre 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1520/2002 ⁽⁷⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 27 settembre al 3 ottobre 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 142 del 31.5.2002, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 228 del 24.8.2002, pag. 18.

DIRETTIVA 2002/78/CE DELLA COMMISSIONE**del 1° ottobre 2002****che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

A decorrere dal 1° gennaio 2003 gli Stati membri non possono, per motivi relativi ai sistemi di frenatura dei veicoli, vietare la vendita o la messa in circolazione dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni se tali ricambi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata dalla presente direttiva.

vista la direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/12/CE della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

Articolo 3

considerando quanto segue:

1. A decorrere dal 1° giugno 2003 gli Stati membri possono, per motivi relativi ai sistemi di frenatura dei veicoli, vietare la vendita o la messa in circolazione dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni se tali ricambi non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata dalla presente direttiva.

(1) La direttiva 71/320/CEE è una delle direttive particolari della procedura di omologazione istituita dalla direttiva 70/156/CEE. Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti e ai singoli dispositivi tecnici dei veicoli si applicano pertanto alla direttiva 71/320/CEE.

(2) Non si considera necessario applicare le disposizioni relative all'omologazione dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni ai gruppi utilizzati nell'omologazione del sistema di frenatura, a condizione che tali gruppi siano identificabili in base alle disposizioni della presente direttiva.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, per i pezzi di ricambio, gli Stati membri consentono la vendita o la messa in circolazione di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni destinati al montaggio su tipi di veicoli per i quali l'omologazione è stata concessa prima dell'entrata in vigore della direttiva 71/320/CEE, modificata dalla direttiva 98/12/CE, a condizione che tali gruppi di ricambio siano conformi alle prescrizioni della versione precedente della direttiva 71/320/CEE, modificata dalla direttiva 98/12/CE, applicabile al momento della messa in circolazione di detti veicoli. In nessun caso i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni in questione potranno contenere amianto.

(3) È necessario chiarire l'applicazione della direttiva 71/320/CEE ai gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni per quanto riguarda la marcatura e l'imballaggio. Si deve differenziare tra i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni che sono identici ai pezzi forniti originariamente per i veicoli specificati e quelli che non lo sono.

Articolo 4

(4) È pertanto opportuno modificare la direttiva 71/320/CEE.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, IX e XV della direttiva 71/320/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 81 del 18.3.1998, pag. 1.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 71/320/CEE sono modificati nel modo seguente.

1. Nell'allegato I, punto 2, si aggiungono i seguenti punti 2.3-2.3.4:

«2.3. *Guarnizioni dei freni e gruppi di guarnizioni dei freni*

2.3.1. I gruppi di guarnizioni dei freni utilizzati per sostituire parti usurate devono rispettare le prescrizioni dell'allegato XV per le categorie di veicoli di cui al punto 1.1 dello stesso.

2.3.2. Se tuttavia i gruppi di guarnizioni dei freni sono di un tipo previsto dal punto 1.2 dell'appendice all'allegato IX e sono destinati al montaggio su un veicolo/asse/freno a cui si riferisce il documento di omologazione, non devono rispettare le prescrizioni dell'allegato XV, a condizione di rispettare le disposizioni dei punti da 2.3.2.1 a 2.3.2.2.

2.3.2.1. Marcatura

Sui gruppi di guarnizioni dei freni devono essere apposte almeno le seguenti informazioni d'identificazione:

2.3.2.1.1. Nome o marca del veicolo e/o del costruttore dei componenti

2.3.2.1.2. Marca e numero d'identificazione della parte del gruppo di guarnizioni dei freni come indicati nelle informazioni di cui al punto 2.3.4.

2.3.2.2. Imballaggio

I gruppi di guarnizioni dei freni devono essere confezionati in set per asse conformemente alle disposizioni seguenti:

2.3.2.2.1. Ogni confezione deve essere sigillata e realizzata in modo da evidenziare eventuali aperture.

2.3.2.2.2. Ciascuna confezione deve recare almeno le seguenti informazioni:

2.3.2.2.2.1. Quantità di gruppi di guarnizioni dei freni contenuti nella confezione

2.3.2.2.2.2. Nome o denominazione commerciale del veicolo e/o del costruttore dei componenti

2.3.2.2.2.3. Marca e numero d'identificazione del pezzo del gruppo di guarnizioni dei freni, come indicati nelle informazioni di cui al punto 2.3.4.

2.3.2.2.2.4. Numeri delle parti del set per asse come indicati nelle informazioni di cui al punto 2.3.4.

2.3.2.2.2.5. Informazioni sufficienti da consentire al consumatore di identificare i veicoli/assi/freni per i quali il contenuto della confezione è omologato.

2.3.2.2.3. Ciascuna confezione deve contenere istruzioni di montaggio, le quali contengano un particolare riferimento alle parti accessorie e indichino che i gruppi di guarnizioni dei freni devono essere sostituiti in set per asse.

2.3.2.2.3.1. In alternativa le istruzioni per il montaggio possono essere fornite in una confezione trasparente separata insieme alla confezione del gruppo di guarnizioni dei freni.

2.3.3. I gruppi di guarnizioni dei freni forniti ai costruttori di veicoli esclusivamente per l'uso durante l'assemblaggio dei veicoli non devono rispettare le prescrizioni dei punti 2.3.2.1 e 2.3.2.2 di cui sopra.

2.3.4. Il costruttore del veicolo deve fornire al servizio tecnico e/o all'autorità di omologazione le informazioni necessarie in un formato elettronico che collega i numeri delle parti in questione e la documentazione di omologazione.

Tali informazioni devono includere:

- marche e tipi di veicoli,
- marche e tipi di guarnizioni dei freni,
- numeri dei pezzi e quantità di gruppi di guarnizioni dei freni,
- numeri dei pezzi del set per asse,
- numero di omologazione del sistema di frenatura per i tipi di veicoli in questione.»

2. L'appendice 1 dell'allegato IX è modificata nel modo seguente:

a) La prima riga della scheda d'omologazione CE è sostituita da quanto segue:

«Comunicazione (*) concernente

(*) Su richiesta di chi presenta una domanda di omologazione ai sensi dell'allegato XV della direttiva 71/320/CEE, le informazioni contenute nell'appendice 3 dell'allegato IX della direttiva 71/320/CEE saranno fornite dall'autorità che rilascia l'omologazione. Tali informazioni non saranno tuttavia fornite per scopi diversi dalle omologazioni ai sensi dell'allegato XV della direttiva 71/320/CEE.»

b) Nell'addendum alla scheda di omologazione CE, i punti 1.2, 1.2.1 e 1.2.2 sono sostituiti da quanto segue:

«1.2 *Guarnizioni dei freni*

1.2.1 Guarnizioni dei freni provate per tutte le prescrizioni pertinenti dell'allegato II

1.2.1.1 Marche e tipi di guarnizioni dei freni:

1.2.2. Guarnizioni dei freni alternative provate ai sensi dell'allegato XII

1.2.2.1 Marche e tipo di guarnizioni dei freni:»

3. L'allegato XV è modificato nel modo seguente:

a) Il punto 6.1 è sostituito da quanto segue:

«I gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni conformi al tipo approvato a norma della presente direttiva devono essere confezionati in set per asse.»

b) Il punto 6.3.4 è sostituito da quanto segue:

«un'indicazione che consenta al consumatore d'identificare i veicoli/assi/freni per i quali i gruppi contenuti nella confezione sono omologati.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2002

recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni

(2002/773/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾, recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Elin JONES, comunicate al Consiglio in data 28 giugno 2002,

vista la proposta del governo britannico,

DECIDE:

Articolo unico

La sig.ra Janet DAVIES è nominata membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione della sig.ra Elin JONES per la restante durata del mandato di quest'ultima, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHER BOEL

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 24.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 settembre 2002
recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni

(2002/774/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾ recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Margherita COGO, comunicate al Consiglio in data 10 aprile 2002,

vista la proposta del governo italiano,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Carlo ANDREOTTI è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione della sig.ra Margherita COGO per la restante durata del mandato di quest'ultima, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHER BOEL

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 24.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 settembre 2002
recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni

(2002/775/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾, recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra MORBLECH, comunicate al Consiglio in data 5 settembre 2002,

vista la proposta del governo tedesco,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Dieter SCHIFFMANN è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione della sig.ra MORBLECH per la restante durata del mandato di quest'ultima, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2002

recante undicesima modifica della decisione 2000/284/CE, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi

[notificata con il numero C(2002) 3605]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/776/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/284/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/416/CE ⁽⁴⁾, ha stabilito l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi.
- (2) Le autorità competenti del Canada hanno chiesto alcuni cambiamenti di dati relativi a centri di raccolta dello sperma equino riconosciuti.
- (3) Le autorità competenti degli Stati Uniti d'America hanno notificato ufficialmente alla Commissione il riconoscimento, secondo le disposizioni della direttiva 92/65/CEE, di un certo numero di centri di raccolta dello sperma equino.
- (4) Le autorità competenti della Nuova Zelanda hanno notificato ufficialmente alla Commissione il riconoscimento, secondo le disposizioni della direttiva 92/65/CEE, di un centro di raccolta dello sperma equino.

(5) È opportuno modificare l'elenco dei centri riconosciuti sulla base delle nuove informazioni trasmesse dai paesi terzi in questione, evidenziando per chiarezza le modifiche nell'allegato.

(6) La decisione 2000/284/CE andrebbe opportunamente modificata.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2000/284/CE è sostituito dal testo nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 187 del 16.7.2002, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 150 dell'8.6.2002, pag. 56.

ALLEGATO

«ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

- 1 Versión — Udgave — Fassung vom — Έκδοση — Version — Version — Versione — Versie — Versão — Tilanne — Version
- 2 Código ISO — ISO-kode — ISO-Code — Κωδικός ISO — ISO-code — Code ISO — Codice ISO — ISO-code — Código ISO — ISO-koodi — ISO-kod
- 3 Tercer país — Tredjeland — Drittland — Τρίτη χώρα — Third country — Pays tiers — Paese terzo — Derde land — País terceiro — Kolmas maa — Tredje land
- 4 Nombre del centro autorizado — Den godkendte stations navn — Name der zugelassenen Besamungsstation — Όνομα του εγκεκριμένου κέντρου — Name of approved centre — Nom du centre agréé — Nome del centro riconosciuto — Naam van het erkende centrum — Nome do centro aprovado — Hyväksytyn aseman nimi — Hingststationens namn
- 5 Dirección del centro autorizado — Den godkendte stations adresse — Anschrift der zugelassenen Besamungsstation — Διεύθυνση του εγκεκριμένου κέντρου — Address of approved centre — Adresse du centre agréé — Indirizzo del centro riconosciuto — Adres van het erkende centrum — Endereço aprovado — Hyväksytyn aseman osoite — Hingststationens adress
- 6 Autoridad competente en materia de autorización — Godkendelsesmyndighed — Zulassungsbehörde — Εγκρίνουσα αρχή — Approving authority — Autorité d'agrément — Autorità che rilascia il riconoscimento — Autoriteit die de erkenning heeft verleend — Autoridade de aprovação — Hyväksyntäviranomaisen — Godkännandemyndighet
- 7 Número de autorización — Godkendelsesnummer — Registriernummer — Αριθμός έγκρισης — Approval number — Numéro d'agrément — Numero di riconoscimento — Registratienummer — Número de aprovação — Hyväksyntänumero — Godkännandenummer
- 8 Fecha de la autorización — Godkendelsesdato — Zulassungsdatum — Ημερομηνία έγκρισης — Approval date — Date d'agrément — Data di approvazione — Datum van erkenning — Data da aprovação — Hyväksyntäpäivä — Datum för godkännandet

1: 9.2002

2	3	4	5	6	7	8
AE	UNITED ARAB EMIRATES ^(b)					
AR	ARGENTINA	Haras El Atalaya	91 Cuartel 17 Arrecifes Buenos Aires	SENASA	I-E14 (Integral-Equino 14)	27.3.1998
AU	AUSTRALIA	Alabar Bloodstock Corporation	Koyuga (Near Echuca) Victoria 3622			
AU		Beef Breeding Services, Qld DPI	Grindle Road, Wacol Qld 4076			
AU		Kinnordy Stud Mr H. Schmorl	MS 465, Cambooya Qld 4358			
AU		Equine Artificial Breeding Services "Lumeah"	Miriam Bentley Hume Highway Mullengandra NSW 2644	AQIS	NSW-AB-H-01	21.2.2001

1: 9.2002						
2	3	4	5	6	7	8
BB	BARBADOS ^(b)					
BG	BULGARIA					
BH	BAHRAIN ^(b)					
BM	BERMUDA ^(b)					
BO	BOLIVIA ^(b)					
BR	BRAZIL					
BY	BELARUS					
CA	CANADA	Ferme Canaco	89 Rang St.-André St.-Bernard de Lacolle Co. St.-Jean, Quebec; J0J 1V0	CFIA	4-EQ-01	23.2.2000
CA		Amstrong Brothers	14709 Hurontario Street Inglewood, Ontario, L0N 1K0	CFIA	5-EQ-01	12.2.1997
CA		Zorgwijk Stables Ltd	508 Mt. Pleasant Road, R.R.2, Brantford, Ontario; N3T 5L5	CFIA	5-EQ-02	6.4.1999
CA		Tara Hills Stud	13700 Mast Road, R.R.4 Port Perry, Ontario, L9L 1B5	CFIA	5-EQ-03	26.1.2000
CA		Taylorlane Farm	R.R.#2 Orton, Ontario, L0N 1N0	CFIA	5-EQ-04	13.1.2000
CA		Earl Lennox	R.R.2 Orton, Ontario, L0N 1N0	CFIA	5-EQ-05	15.3.2000

1: 9.2002						
2	3	4	5	6	7	8
CA		Rideau Field Farm	756 Heritage Drive, R.R.4 Merrickville, Ontario; K0G 1N0	CFIA	5-EQ-06	4.5.1998
CA		Glengate Farms	PO Box 220, 8343 Walker's Line Campbellville, Ontario, L0P 1B0	CFIA	5-EQ-07	31.1.1995
CA		Gencor The Genetic Corporation	R.R.#5 Guelph Ontario, N1H 6J2	CFIA	5-EQ-08	10.1.1997
CA		Jou Veterinary Service	2409 Alps Road, R.R.1, Ayr Ontario; N0B 1E0	CFIA	5-EQ-09	30.10.2000
CA		AE Breeding Farm Dr. Mike Zajac	19619 McGowan Road Mount Albert Ontario; L0G 1M0	CFIA	5-EQ-10	2.3.2000
CA		Equine Reproduction Services	Box 877, Turner Valley Alberta, L0G 1M0	CFIA	8 -EQ-01	20.11.2000
CA		Meadowview Ilene Poole	23052 TWP Road 521 Sherwood Park Alberta, T8B 1G6	CFIA	8 -EQ-02	1.2.2002
CH	SWITZERLAND	Eidgenössisches Gestüt/Haras fédéral/Istituto Federale dell'allevamento equino Avenches	CH-1580 Avenches	Bundesamt für Veterinärwesen	CH-AI-4E	13.2.1997
CH		Besamungsstation Pferde, Gestüt Hanaya	Expohof CH-8165 Schleinikon	Bundesamt für Veterinärwesen	CH-AI-8E	6.5.1999
CL	CHILE					
CU	CUBA (6)					
CY	CYPRUS					
CZ	CZECH REPUBLIC					

1: 9.2002						
2	3	4	5	6	7	8
DZ	ALGERIA					
EE	ESTONIA					
EG	EGYPT ^(b)					
FK	FALKLAND ISLANDS					
GL	GREENLAND					
HK	HONG KONG ^(b)					
HR	CROATIA					
HU	HUNGARY					
IL	ISRAEL					
IS	ICELAND	Gunnarsholt	Saedingastod Gunnarsholti 851 Hella	Iceland Veterinary Services	H001	20.12.1999
JO	JORDAN ^(b)					
JP	JAPAN ^(b)					
KG	KYRGYZSTAN ^(b)					
KR	REPUBLIC OF KOREA ^(b)					
KW	KUWAIT ^(b)					
LB	LEBANON ^(b)					

1: 9.2002						
2	3	4	5	6	7	8
LI	LITHUANIA					
LV	LATVIA					
LY	LIBYA ^(b)					
MA	MOROCCO					
MK ^(a)	FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA					
MO	MACAO ^(b)					
MT	MALTA					
MU	MAURITIUS					
MY	MALAYSIA (PENINSULA) ^(b)					
MX	MEXICO	CEPROSEM Club Hípico "La Silla"	Monterrey Nuevo León	SAGARPA	02-19-05-96-E	2.8.2001
NZ	NEW ZEALAND	Animal Breeding Services Ltd	3680 State Highway 3 RD2, Hamilton	MAF	NZSEQ-001	27.3.2002
NZ		Phoenician Stallion Collection Centre	75 Penrith Road RD2, Napier	MAF	NZSEQ-002	2.5.2002
OM	OMAN ^(b)					
PE	PERU ^(b)					
PL	POLAND					
PM	ST. PIERRE AND MIQUELON					
PY	PARAGUAY					

1: 9.2002						
2	3	4	5	6	7	8
QA	QATAR ^(b)					
RO	ROMANIA					
RU	RUSSIA					
SA	SAUDI ARABIA ^(b)					
SG	SINGAPORE ^(b)					
SI	SLOVENIA					
SK	SLOVAK REPUBLIC					
SY	SYRIA ^(b)					
TH	THAILAND ^(b)					
TN	TUNISIA					
UA	UKRAINE					
US	USA	The Old Place	PO Box 90 Mt. Holly, AR 71758	APHIS	00AR001-EQS	19.7.2000
US		OS CEDROS, USA	8700 East Black Mountain Road Scottsdale, AZ 85262	APHIS	02AZ001-EQS	7.1.2002
US		Steve Cruse>Show Horses	29251 N. Hayden Road Scottsdale, AZ 85262	APHIS	02AZ002-EQS	28.1.2002
US		Kellog Arabian Horse Center	3801 W. Temple Avenue Pomona, CA 71758	APHIS	97CA002-EQS	22.5.1997
US		Mariana Farm	Valley Center, CA 92082	APHIS	98CA001-EQS	14.11.1997
US		Advanced Equine Reproduction	1145 Arroyo Mesa Road Solvang, CA 93463	APHIS	98CA002-EQS	12.8.1997

1: 9.2002						
2	3	4	5	6	7	8
US		Pacific International Genetics	14300 Jackson Road Sloughhouse, CA 95683	APHIS	98CA003-EQS	23.1.1998
US		Alamo Pintado Equine Clinic	2501 Santa Barbara Avenue Los Olivos, CA 93441	APHIS	98CA004-EQS	23.2.1998
US		Anaheim Hills Saddle Club	6352 E. Nohl Ranch Road Anaheim, CA 92807	APHIS	98CA005-EQS	23.3.1998
US		Valley Oak Ranch	10940 26 Mile Road Oakdale, CA 95361	APHIS	99CA006-EQS	2.4.1999
US		Jeff Oswood Stallion Station	21860 Avenue 160 Porterville, CA 93257	APHIS	99CA007-EQS	8.4.1999
US		Magness Racing Ventures	4050 Casey Avenue Santa Ynez, CA 93460	APHIS	00CA008-EQS	10.12.1999
US		Crawford Stallion Services	34520 DePortola Temecula, CA 92592	APHIS	00CA010-EQS	20.1.2000
US		Exclusively Equine Reproduction	28753 Valley Center Road Temecula, CA 92082	APHIS	00CA011-EQS	2.3.2000
US		Santa Lucia Farms	1924 W. Hwy 154 Santa Ynez, CA 93460	APHIS	01CA012-EQSE	16.2.2001
US		Specifically Equine Veterinary Service	910 W. Hwy 246 Buellton, CA 93427	APHIS	01CA013-EQS	20.5.1997
US		Bishop Lane Farms	5525 Volkerts Road Sabastopol, CA 95472	APHIS	01CA014-EQS	19.3.2001
US		Hunter Stallion Station	10163 Badger Creek Lane Wilton, CA 95693	APHIS	02CA016-EQS	14.2.2002
US		Colorado State University Equine Reproduction Center	3194 Rampart Road Fort Collins, CO 80523	APHIS	02CO001-EQS	13.2.2002

1: 9.2002						
2	3	4	5	6	7	8
US		Candlewood Equine	2 Beaver Pond Lane Bridgewater, CT 06752	APHIS	00CT001-EQS	1.3.2000
US		Windbank Farm	1620 Choptank Road Middletown, DE 19075	APHIS	01DE001-EQS	7.6.2001
US		Peterson & Smith Reproduction Center	15107 S.E. 47 th Avenue Summerfield, FL 34491	APHIS	00FL001-EQS	10.1.2000
US		Silver Maple Farm	6621 Daniels Road Naples, FL 34109	APHIS	00FL002-EQS	26.1.2000
US		University of Florida College of Veterinary Medicine	2015 SW 16th Avenue Gainesville, FL 32601	APHIS	01FL003-EQS	15.5.2001
US		Double L Quarter Horse	1881 E. Berry Road Cedar Rapids, IA 52403	APHIS	96IA001-EQS	2.1.1996
US		Jim Dudley Quarter Horses	Rt. 1, Box 137 Latimer, IA 50452	APHIS	98IA002-EQS	26.5.1998
US		Grandview Farms	123 West 200 South Huntington, IN 46750	APHIS	99IN001-EQS	16.12.1999
US		Ed Mulick	4333 Straightline Pike Richmond, IN 47374	APHIS	00IN002-EQS	13.3.2000
US		Gumz Farms Quarter Horses	7491 S 100 W North Judson, IN 46366	APHIS	00IN003-EQS	3.7.2000
US		White River Equine Centre	707 Edith Avenue Noblesville, IN 46060	APHIS	01IN004-EQS	15.3.2001
US		Meadowbrook Farms	3400S. 143 rd Street East Wichita, KS 67232	APHIS	01KS001-EQS	28.2.2001
US		Kentuckiana Farm	PO Box 11743 Lexington, KY 40577	APHIS	97KY001-EQS	16.10.1997

1: 9.2002						
2	3	4	5	6	7	8
US		Castleton Farm	2469 Iron Works Pike PO Box 11889 Lexington, KY 40511	APHIS	98KY002-EQS	13.8.1998
US		Autumn Lane Farm	371 Etter Lane Georgetown, KY 40324	APHIS	01KY001-EQS	19.10.2001
US		Hamilton Farm	66 Woodland Mead PO Box 2639 South Hamilton, MA 01982	APHIS	98MA001-EQS	30.3.1998
US		Select Breeders Service, Inc.	1088 Nesbitt Road Colora, MD 21917	APHIS	98MD001-EQS	3.11.1997
US		Imperial Egyptian Stud	2642 Mt. Carmel Road Parkton, MD 21120	APHIS	00MD002-EQS	18.7.2000
US		Harris Paints	27720 Possum Hill Road Federalsburg, MD 21632	APHIS	00MD003-EQS	25.9.2000
US		Midwest Station II	16917 70 th St. NE, Elk River, MN 55330	APHIS	00MN001-EQS	16.5.2000
US		Anoka Equine Veterinary Services	16445 NE 70 th St. Elk River, MN 55330	APHIS	01MN001-EQS	17.12.2001
US		Schemel Stables Collection Facility	986 PCR, Co. Road 810 Perryville, MO 63775	APHIS	99MO001-EQS	15.12.1999
US		Equine Reproduction Facility	137 Speaks Road Advance, NC 27006	APHIS	97NC001-EQS	21.8.1997
US		Walnridge Farm, Inc.	Hornerstown-Arneytown Road Cream Ridge, NJ 08514	APHIS	96NJ003-EQS	14.8.1996
US		Cedar Lane Farm	40 Lambertville Headquarters Road Lambertville, NJ 08530	APHIS	96NJ004-EQS	4.9.1996
US		Peretti's Farm	Route 526, Box 410 Cream Ridge, NJ 08514	APHIS	97NJ005-EQS	17.3.1997

1: 9.2002						
2	3	4	5	6	7	8
US		Kentuckiana Farm of NJ	18 Archertown Road New Egypt, NJ 08533	APHIS	99NJ006-EQS	30.7.1999
US		Southwind Farm	29 Burd Road Pennington, NJ 08534	APHIS	00NJ007-EQS	13.7.2000
US		Blue Chip Farm	807 Hogagherburgh Road Wallkill, NY 12589	APHIS	96NY001-EQS	31.8.2000
US		Sunny Gables Farm	282 Rt. 416 Montgomery, NY 12549	APHIS	00NY002-EQS	24.7.2000
US		Autumn Lane Farm	7901 Panhandle Road Newark, OH 43056	APHIS	99OH001-EQS	19.5.1999
US		Good Version	5224 Dearth Road Springboro, OH 45062	APHIS	01OH001-EQS	3.8.2001
US		Paws UP Quarter Horses	Route 1, Box 43-1 Purcell, OK 73080	APHIS	00OK002-EQS	11.4.2000
US		Bryant Ranch	11777 NW Oak Ridge Road Yamhill, OR 97148	APHIS	98OR001-EQS	19.2.1998
US		Honalee Equine Semen Collection Facility	14005 SW Tooze Road Sherwood, OR 97140	APHIS	99OR001-EQS	26.10.1999
US		Kosmos Horse Breeders	372 Littlestown Road Littlestown, PA 17340	APHIS	97PA001-EQS	19.3.1997
US		Hanover Shoe Farm	Route 194 South PO Box 339 Hanover, PA 17331	APHIS	97PA002-EQS	28.3.1997
US		Nandi Veterinary Associates	3244 West Sieling Road New Freedom, PA 17349	APHIS	97PA003-EQS	22.9.1997
US		Cryo-Star International	223 Old Philadelphia Pike Douglassville, PA 19518	APHIS	01PA005-EQS	29.5.2001
US		Hempt Farms	250 Hempt Road Mechanicsburg, PA 17050	APHIS	01PA006-EQS	16.8.2001

1: 9.2002						
2	3	4	5	6	7	8
US		Babcock Ranch Semen Collection Center	Rt. 2, Box 357 Gainsville, TX 76240	APHIS	97TX001-EQS	2.6.1997
US		Select Breeders	Rt. 3, Box 196 Aubrey, TX 76227	APHIS	97TX002-EQS	1.2.1997
US		Floyd Moore Ranch	Route 2, Box 293 Huntsville, TX 77340	APHIS	98TX003-EQS	12.5.1998
US		Bluebonnet Farm	746 FM 529 Bellville, TX 77418	APHIS	00TX007-EQS	25.1.2000
US		Alpha Equine Breeding Center	2301 Boyd Road Granbury, TX 76049	APHIS	00TX008-EQS	28.2.2000
US		Joe Landers Breeding Facility	4322 Tintop Road Weatherford, TX 76087	APHIS	00TX010-EQS	11.4.2000
US		Willow Tree Farm	10334 Strittmatter Pilot Point, TX 76258	APHIS	00TX011-EQS	28.4.2000
US		Green Valley Farm	3952 PR 2718 Aubrey, TX 76227	APHIS	00TX012-EQS	28.4.2000
US		6666 Ranch	PO Box 130 Guthrie, TX 79236	APHIS	00TX013-EQS	17.10.2000
US		Michael Byatt Arabians	7716 Red Bird Road New Ulm, TX 78950	APHIS	00TX014-EQSE	9.11.2000
US		DLR Ranch	5301 FM 1885 Weatherford, TX 76088	APHIS	01TX015A-EQSE	7.2.2001
US		RB Quarter Horse	1346 Prarie Grove Road Valley View, TX 76272	APHIS	01TX017-EQS	22.10.2001
US		LKA, Inc.	360 Leea Lane Weatherford, TX 76087	APHIS	01TX018-EQS	6.11.2001
US		Bullard Farms	250 Shady Oak Dr Weatherford, TX 76087	APHIS	02TX018-EQS	18.1.2002

1: 9.2002						
2	3	4	5	6	7	8
US		Watkins Equine Breeding Center	453 McCarthy Weatherford, TX 76088	APHIS	02TX019-EQS	8.2.2002
US		Arabians LTD, Inc.	8459 Rock Creek Road Waco, TX 76708	APHIS	02TX020-EQS	26.2.2002
US		Tommy Manion, Inc.	PO Box 94 Aubrey, TX 76207	APHIS	02TX021-EQS	21.3.2002
US		Kedon Farms	2357 Advance Weatherford, TX 76088	APHIS	02TX022-EQS	18.4.2002
US		Crosby Farms	8459 FM 455E Pilot Point, TX 76258	APHIS	02TX023-EQS	27.6.2002
US		Roanoke AI Labs, Inc.	8535 Martin Creek Road Roanoke, VA 20401	APHIS	96VA001-EQS	14.11.1996
US		Commonwealth Equine Reproduction Center	16078 Rockets Mill Road Doswell, VA 23047	APHIS	00VA002-EQS	9.8.2000
US		Hass Quarter Horses	W9821 Hwy 29 Shawano, WI 54166	APHIS	97WI001-EQS	29.5.1997
US		Battle Hill Farm	HC 40, Box 9 Lewisburg, WV 24901	APHIS	01WV001	13.11.2001
US		Snowy Range Ranch	251 Mandel Lane Laramie, WY 82070	APHIS	01WY001-EQS	1.2.2001
UY	URUGUAY					
ZA	SOUTH AFRICA ^(b)					

^(a) Código provisional que no afecta a la denominación definitiva del país que será asignada cuando concluyan las negociaciones en curso en las Naciones Unidas — Foreløbig kode, som ikke foregriber den endelige betegnelse af landet, der skal tildeles, når de igangværende forhandlinger i FN er afsluttet — Provisorischer Code, der in nichts der endgültigen Bezeichnung des Landes vorgreift, die bei Schlussfolgerung der momentan laufenden Verhandlungen in diesem Zusammenhang im Rahmen der Vereinten Nationen genehmigt wird — Προσωρινός κωδικός που δεν επηρεάζει τον οριστικό τίτλο της χώρας που θα δοθεί μετά την περάτωση των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιούνται επί του παρόντος στα Ηνωμένα Έθνη — Provisional code that does not affect the definitive denomination of the country to be attributed after the conclusion of the negotiations currently taking place in the United Nations — Code provisoire ne préjugeant pas de la dénomination définitive du pays qui sera arrêtée à l'issue des négociations en cours dans le cadre des Nations unies — Codice provvisorio senza effetti sulla denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite — Voorlopige code die geen gevolgen heeft voor de definitieve benaming die aan het land wordt gegeven op grond van de onderhandelingen die momenteel in het kader van de Verenigde Naties worden gevoerd — Código provisório que não afecta a denominação definitiva do país a ser atribuída após a conclusão das negociações actualmente em curso nas Nações Unidas — Väliaikainen koodi, joka ei vaikuta maan lopulliseen nimeen, joka annetaan tällä hetkellä Yhdistyneissä Kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi — Provisorisk kod som inte påverkar det slutgiltiga landsnamnet som skall anges när de pågående förhandlingarna i Förenta nationerna slutförts.

^(b) Sólo esperma procedente de caballos registrados — Kun sæd fra registrerede heste — Nur Samen von registrierten Pferden — Μόνο σπέρμα που συλλέχθηκε από καταγεγραμμένους ιππούς — Only semen collected from registered horses — Sperme provenant uniquement de chevaux enregistrés — Solamente sperma raccolto da cavalli registrati — Enkel sperma verzameld van geregistreerde paarden — Apenas sémen colhido de cavalos registrados — Ainoastaan rekisteröidyistä hevosista kerätty siemenneste — Bara sperma insamlad från registrerade hästar.»